



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 105 del 23 maggio 2019

OGGETTO: ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2019: INDIVIDUAZIONE ACQUE NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE OLTRE A DIVIETO TEMPORANEO E RELATIVE MISURE DI GESTIONE PREVENTIVA.

IL SINDACO

Visti:

- La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.02.2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- il Decreto ministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 116/08 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- il Decreto ministeriale 19.04.2018 recante - Modifica del Decreto 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 116/08 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- la D.G.R. 2093 del 10.12.2018 con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'aggiornamento della classificazione delle acque di balneazione;
- l'Ordinanza balneare n. 1/2019 approvata dalla Regione Emilia-Romagna con Determina n. 4234 del 08.03.2019;

Considerato che:

- *la stagione balneare* è compresa tra il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; (art.1 punto 1 dell' Ordinanza Balneare n. 1/2019);
- *la stagione balneare estiva* è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua (20 Aprile 2019) e l'ultima domenica di ottobre (27 ottobre 2019) - (art.1 punto 2 dell' Ordinanza Balneare n. 1/2019);
- *l'attività balneare*, in cui è attivo il servizio di salvamento, ha inizio non oltre l'ultimo fine settimana di maggio, (25-26 maggio 2019) e termina non prima del 2° fine settimana di settembre (14-15 settembre 2019) - (art.1 punto 3 Ordinanza Balneare n.1/2019 della Regione Emilia-Romagna);
- *il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti*, ai sensi del citato D. Lgs 116/2008 e s.m.i., verrà effettuato dagli Enti preposti tra l'ultimo sabato di maggio e il 30 settembre di ogni anno, per cui dal 25 maggio al 30 settembre 2019 (art.1 punto 4 dell' Ordinanza Balneare n. 1/2019);

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con DGR n.783 del 20.05.2019 arrivata via PEC prot. 19615/2019 “ACQUE DI BALNEAZIONE: ADEMPIMENTI RELATIVI

ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.116/2008 E S.M.I. E DEL D.M. 30 MARZO 2010, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 IN EMILIA-ROMAGNA”, :

- a) Individua e classifica le acque destinate alla balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08, coordinate geografiche (WGS84), (Allegato 1);
- b) Individuare le zone non adibite alla balneazione, (Allegato 2)
- c) Richiama i Sindaci sulla stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite sulla tempestiva emissione dell'Ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nella zona interessata, da inviare come da procedimento (Allegato 3) al Ministero della Salute, nonché all'obbligo di apposizione di cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

Considerato che nelle more dell'approvazione della DGR, la Regione Emilia-Romagna aveva già anticipato via mail, in data 10 maggio 2019, il Calendario dei campionamenti della stagione 2019;

Visto quanto previsto dall' art. 15 del D.Lgs 116/08, relativo all' “Informazione al pubblico”, che i Comuni devono assicurare nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' A.USL del 20.05.2019 Prot. 0126609/P, arrivata via PEC prot. 0019387/2019 “Attività di balneazione 2019 - Proposta di misure di interdizione della balneazione”, che invita i Sindaci, ad emettere provvedimenti comunali di divieto di balneazione della seguente tipologia:

- 1) **Acque non adibite alla balneazione** nelle aree interessate dai porti e dai corsi d'acqua;
- 2) **Divieti di balneazione temporanei** nelle acque che potrebbero essere interessate da sversamento di liquami fognari iper la presenza di sfioratori di piena delle acque fognarie o by pass;

Considerato che:

- in merito alle acque non adibite alla balneazione di cui al punto 1), sono stati individuati dall'allegato 2) della DGR n.783/2019, e della nota A.USL citata, ovvero Foce Fiume Conca, Foce Torrente Ventena, Foce Porto Canale Cattolica;

- in merito ai divieti di balneazione temporanei di cui al punto 2), si propone di interdire temporaneamente la balneazione, per un periodo di tempo che inizia con l'apertura dello Sfiatore e/o del By Pass e termina 18 ore dopo la chiusura del medesimo, nelle seguenti acque interessate da scolmatori di piena di acque miste fognarie :

1. **IT008099002002 Cattolica** -Torrente Ventena, 50 mt a Nord, per la possibile attivazione del by pass del Depuratore di Misano Adriatico, nel Fiume Conca o per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
2. **IT008099002003 Cattolica** - Torrente Ventena, 50 mt a Sud, per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
3. **IT008099002004 Cattolica** - Via Fiume, per l'attivazione dello sfiatore di piena di via Fiume (condotta sottomariana a 430 mt);

Atteso che:

- lo sfioratore di piena di via Fiume, denominato n. 19, interessato nel 2012, da un progetto di adeguamento dello scarico dell'impianto idrovoro, scarica in pressione, attraverso condotte sottomarine alla distanza di circa 430 metri dalla battigia, benoltre le scogliere frangi-flutto, solo in caso di piogge abbondanti e che i reflui, oltre ad essere già diluiti dalle acque piovane vengono abbondantemente miscelati con l'acqua del mare (battente di circa 6 mt.). Dal

1992, l'area di via Fiume, interessata da un punto di campionamento per il controllo della balneazione, non ha mai presentato problemi di superamento dei limiti di legge, ne ai sensi del DPR 470/92, ne ai sensi del D.Lgs. 116/08, tant'è che l'acqua risulta eccellente;

- che il by Pass del deputore di Cattolica dovrebbe avvenire solo in caso di precipitazioni copiose, dal momento che dal 30 aprile 2019 è stato riattivato anche il depuratore di Misano Adriatico, a integrazione della capacità depurativa della Valconca;
- in tempo secco le acque dei comuni di Cattolica Misano Adriatico e di tutti i comuni della Valconca vengono trattate, senza problemi, dal sistema depurativo locale, che ha una potenzialità di 120.000 ab/equivalenti;

Considerato:

- che la Città di Cattolica è stazione turistica di primaria importanza e pertanto si rende necessaria l'adozione di ogni tutela precauzionale per la salute pubblica, attraverso opportune misure di gestione di carattere preventivo, qualora si dovessero verificare eventi meteorici di particolare intensità, che dovessero dar luogo all'apertura degli sfioratori più significativi;
 - che è opportuno provvedere mediante un'unica ordinanza sindacale, emessa all'inizio della stagione balneare, per rendere tempestivi ed esecutivi gli interventi da attivare, ovvero:
1. l'obbligo per la Soc.Hera Sot Rimini, in quanto gestore del Servizio idrico integrato, di notificare all'Ufficio Ambiente e alla P.M., l'apertura e la chiusura degli sfioratori e del by pass dei Depuratori;
 2. l'obbligo per le Cooperative Bagnini di intervenire nella apposizione e nella rimozione dei cartelli di divieto, fornendo ogni volta la documentazione fotografica dei cartelli apposti sulle torrette di salvataggio, da trasmettere via mail all'Ufficio Ambiente e P.M. del Comune di Cattolica (priolivittoria@cattolica.net - poliziamunicipale@cattolica.net);
 3. l'obbligo per il servizio di Polizia Municipale di effettuare periodici controlli e di redigere appositi verbali attestanti la presenza dei cartelli suddetti, da trasmettere all'ufficio ambiente;
 4. l'obbligo per stabilimenti balneari di dare informazione al pubblico, come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs.116/08, attraverso l'affissione in bacheca del "Poster" descrittivo delle caratteristiche e della qualità di ciascuna acqua di balneazione;
 5. l'obbligo per il Comune di segnalare le acque non adibite alla balneazione di cui all'allegato 2 della DGR n. 783 del 20.05.2019 e dalla nota del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' A.USL del 20.05.2019 Prot. 0126609/P, "*Attività di balneazione 2019 - Proposta di misure di interdizione della balneazione*", e le acque temporaneamente vietate, qualora si verificassero nel corso della stagione balneare situazioni di inquinamento di breve durata, come previsto dalla richiamata DGR 783/2019 e dal punto f) art. 3 dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019;

Visti:

- la L.833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

- che nel periodo che va dal **25/05/2019** al **30/09/2019** per motivi cautelativi e precauzionali, indipendentemente dai controlli di balneazione previsti dal D.Lgs. 116/08, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità, **sia vietata temporaneamente la balneazione, per l'intera acqua di balneazione, per un periodo di**

tempo che inizia con l'apertura dello Sfiatore e/o del By Pass e termina 18 ore dopo la chiusura del medesimo, nelle seguenti acque:

1. **IT008099002002 Cattolica** -Torrente Ventena, 50 mt a Nord, per la possibile attivazione del by pass del Depuratore di Misano Adriatico, nel Fiume Conca o per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
 2. **IT008099002003 Cattolica** - Torrente Ventena, 50 mt a Sud, per l'attivazione del by pass del Depuratore di Cattolica;
 3. **IT008099002004 Cattolica** - Via Fiume, per l'attivazione dello sfiatore di piena di via Fiume (condotta sottomariana a 430 mt);
- alle Soc. Hera S.p.A Rimini, in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato, di comunicare all'ufficio Ambiente e alla P.M. sia l'apertura, sia la chiusura degli sfioratori e dei by pass dei Depuratori di loro rispettiva gestione, evidenziandone le motivazioni;
 - alle Cooperative bagnini di intervenire nella apposizione e nella rimozione dei cartelli di divieto, fornendo ogni volta la documentazione fotografica dei cartelli apposti sulle torrette di salvataggio, da trasmettere via mail all'Ufficio Ambiente e P.M. del Comune di Cattolica (priolivittoria@cattolica.net - poliziamunicipale@cattolica.net);
 - al servizio di Polizia Municipale di effettuare i periodici controlli e di redigere appositi verbali attestante la presenza dei cartelli suddetti, da trasmettere all'ufficio ambiente;
 - agli stabilimenti balneari di dare informazione al pubblico, come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs.116/08, attraverso l'affissione in bacheca del "POSTER" descrittivo delle caratteristiche e della qualità di ciascuna acqua di balneazione.

DISPONE

- che le acque "**non adibite alla balneazione**", identificate nell' Allegato 2 della DGR n. 783 del 20.05.2019/prot.19615 e dalla nota del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' A.USL del 20.05.2019 Prot. 0126609/P ovvero, **Foce Fiume Conca, Foce Torrente Ventena, Foce Porto Canale Cattolica**, siano segnalate con appositi cartelli, di divieto di balneazione fino a 50 metri dalla foce;
- che le acque "**temporaneamente vietate alla balneazione**" in caso di superamento dei limiti di legge di cui al D.Lgs. 116/2008 e s.m.i, individuate da apposita ordinanza sindacale, siano segnalate con appositi cartelli, come previsto dal punto 10 della DGR n. 783 del 20.05.2019 prot.19615/2019;
- a chiunque spetti, di osservare e far osservare il seguente provvedimento.

INFORMA

Che il responsabile del procedimento della presente Ordinanza è la Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, Responsabile Ufficio Ambiente, Qualità e Sicurezza.

Che le infrazioni alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi;

Contro il presente provvedimento sono ammissibili: Ricorso al Prefetto entro 30 GG, ovvero ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 GG, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza a:

- HERA S.p.A Rimini
- Cooperative Bagnini Cattolica
- Comando Polizia Municipale
- Capitaneria di Porto - Locamare Cattolica
- Azienda USL - Dipartimento Salute Pubblica
- A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Rimini
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità
- Ministero della Salute

Cattolica, 23/05/2019

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)